



# COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio I Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: [ammgen@comune.cilavegna.pv.it](mailto:ammgen@comune.cilavegna.pv.it)

Cilavegna, li 26/06/2025

N.0005033 di Prot.  
del 26/06/2025  
Categoria I Classe 6  
Codice identificativo: AOO1CC

## ORDINANZA N. 36/2025

**OGGETTO: Divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine sabato 28 giugno 2025 in occasione della manifestazione “Notte di S. Pietro e Paolo”**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in data 28 giugno 2025 è in programma la manifestazione denominata “NOTTE DI S.PIETRO E PAOLO” nell’area compresa tra via Mazzini e largo Marconi con Ladro di Volti Band – balli di gruppo – dj, dalle ore 21.30 alle ore 01.00 g.s.

### ATTESO:

- la necessita’ di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che preveda:
  - il divieto di vendita di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumita’, quali bottiglie di vetro e lattine;
  - l’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
  - il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

**RITENUTO** di limitare l’efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi ai predetti eventi;

### VISTI:

- l’art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l’art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.

### ORDINA

1. su tutto il territorio comunale, nella giornata di

*sabato 28 giugno 2025 dalle ore 21.00 fino alle ore 01.30 del giorno successivo*

l'assoluto divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine. In particolare la vendita potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2. è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 – bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
4. che la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Gravellona Lomellina

### **DISPONE**

- che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale” e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**

*dott Manuel MAGGIO*

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/2013)